

## **Decreto 27 febbraio 1809. Istruzioni per la Commissione feudale.**

Gioacchino Napoleone, Re delle due Sicilie, ecc.; Considerando la necessità di assicurare l'uniforme e generale esecuzione della legge de' 2 agosto 1806, e di togliere tutti gli ostacoli che possono contrariare l'esecuzione del decreto del nostro augusto predecessore degli 11 novembre 1807, e del nostro del 28 di novembre dell'anno scorso; Abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. — Gl'Intendenti delle provincie prenderanno conto da ogni Comune di tutti i dritti che vi conservano gli ex-baroni, e di tutte le prestazioni che ne riscuotono. Essi vieteranno l'esercizio di quelli pei quali non vi è controversia d'essere stati aboliti con la legge del 2 agosto 1806 e con altri decreti reali; e manifesteranno al nostro Ministro della Giustizia, per le ulteriori nostre risoluzioni, tutte le trasgressioni che dagli ex-baroni fossero state commesse. Se controversia si proponga di venire qualche diritto compreso o escluso dall'abolizione, gli Intendenti la rimetteranno alla decisione della Commissione delle cause feudali.

Art. 2. — La Commissione feudale giudicherà delle cause di qualunque natura tra i Comuni e gli ex-Baroni, a tenore de' precedenti decreti; e specialmente delle controversie nascenti dai diritti, redditi e prestazioni territoriali, così in danaro, come in derrate che siano stati conservati con la legge de' 2 di agosto 1806.

Art. 3. — La Commissione feudale giudicherà senz'altre forme giudiziarie le controversie commesse alla sua decisione, eccetto quelle che sono puramente necessarie alla discussione della verità. Perché l'interesse delle parti non abusi delle dilazioni annesse a tali forme, vogliamo che l'ordine della procedura da seguirsi dalla Commissione sia quello prescritto nei seguenti articoli.

(Omissis)

Art. 10. — La Commissione darà fuori le sue sentenze motivate, così nel fatto proponendo i punti di quistione su i quali ha deliberato, come nel dritto, allegando le ragioni essenziali che hanno determinato la sentenza. Ella farà eseguire senza altra intimazione le sentenze pronunziate.

Art. 11. — Il Procuratore Regio presso la Commissione è incaricato di vegliare alla esecuzione delle leggi e dei decreti abolitivi della feudalità, a difendere le ragioni dei Comuni, o supplendo al difetto dei difensori de' Comuni stessi, o promovendole anche direttamente, dove così sia necessario. Egli è inoltre tenuto in tutti i casi nei quali non trovi eseguite le leggi ed i decreti della feudalità, di certificarne i nostri Ministri della Giustizia e dell'Interno, e gl'Intendenti delle rispettive provincie. Dovrà procurare l'esecuzione di tutte, le sentenze della Commissione e corrisponderà perciò coi rispettivi intendenti, e con tutte le altre autorità inferiori delle Provincie, alle quali giudicherà secondo i casi di dover delegare.

Art 12. — In tutti i casi ne' quali nelle cause fra i Comuni e, gli ex-baroni, o per garentia promessa, o per altra cagione vi sia l'interesse del nostro tesoro o de' nostri demani, ne saranno avvertiti il direttore e l'amministratore rispettivo di questi rami, perchè provveggano alla loro difesa.

Art. 13. — Il Presidente e il Procuratore Regio della Commissione feudale sono specialmente tenuti a vigilare per la osservanza di ciò che è stabilito nel presente decreto, e per l'adempimento del fine che ne forma l'oggetto.

Art. 14. — I nostri Ministri della Giustizia e dell'Interno, ciascuno per la parte che gli spetta, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.